

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO GANCI
AVV. WALTER MICELI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la sig.ra **BUTERA MARIANNA**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 20/11/1986, C.F. BTRMNN86S60M208W, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'**Avv. Salvatore Russo**, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catanzaro nella Via Lungomare, 259, C.F. 97036700793

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado, elenco pubblicato con il decreto prot. n. 8085 del 28 aprile 2022 dell'U.S.R. per la Calabria, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo di parte ricorrente;
- dell'esito della prova scritta della suddetta procedura concorsuale, sostenuta da parte ricorrente in data 21 marzo 2022, nella parte in cui alla stessa ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti;
- del questionario a risposta multipla somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 46, il quale non prevedeva con certezza una sola risposta univocamente esatta;
- della griglia di correzione del suddetto quesito n. 46 nella parte in cui non è stata considerata corretta la risposta fornita dalla parte ricorrente.

**PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE,
ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE,**

a rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito della prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa, con attribuzione di punti 70 anziché di punti 68, e con conseguente inclusione della stessa ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale bandita con il D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado.

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

1. La ricorrente ha partecipato alla prova scritta del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. n. 499 del 21/04/2020 così come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022, relativamente alla disciplina A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) nella regione Calabria.
2. Il concorso ordinario scuola secondaria, secondo le modifiche introdotte dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 (**doc. 1**) si articola in una preliminare prova scritta *computer based* e in una successiva una prova orale. Entrambe le prove, secondo l'art. 3, prevedono una **soglia selettiva di 7/10**, nel senso che sono **superate soltanto dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100**.
3. Più precisamente, secondo **l'art. 3, comma 1, del Decreto**

Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, la prova scritta, *computer-based*, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di **50 quesiti a risposta multipla, estratti a sorte da una banca dati predisposta a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione** conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; i quesiti a risposta multipla sono **articolati**, per i posti comuni, in **40 quesiti** volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa **5 quesiti** sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e, infine, **5 quesiti** sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

4. Secondo l’**art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, ciascun quesito consiste in *“una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.
5. Ai sensi l’**art. 3, comma 5, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, premesso che **a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti**, *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”*.
6. Infine, secondo l’**art. 3, comma 8, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022**, **i candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, la**

quale sarà a sua volta superata soltanto dai candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 70 punti su 100.

7. La ricorrente ha svolto la prova scritta per la classe concorsuale A022 in data 20 marzo 2022.

8. Dopo la pubblicazione degli esiti della prova scritta sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, **la ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio pari a 68/100, ossia un punteggio inferiore alla soglia di 70/100 utile per la partecipazione alle successive prove orali (doc. 2).**

9. Alla ricorrente sono stati attribuiti 68 punti anziché 70 punti perché **il Ministero dell'Istruzione ha erroneamente considerato non corretta la risposta fornita al quesito n. 46, il quale - come dimostreremo in seguito - tra le risposte esatte contemplava sicuramente anche quella indicata dalla sig.ra Butera.**

10. **Senza l'erronea attribuzione di punti zero, anziché di punti 2, per la risposta fornita al quesito n. 46, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 70/100, ossia un punteggio utile per essere ammessa alla successiva prova orale.**

11. Ma prima di entrare nel merito delle contestazioni di parte ricorrente, appare doveroso sottolineare come l'intero concorso ordinario per cui è causa si sia caratterizzato per **l'assoluta inadeguatezza della batteria dei test predisposta dal Ministero dell'Istruzione**: quesiti errati, assurdi, fuori programma, o fuori contesto, mal formulati o con refusi di ogni tipo, comunque non idonei a selezionare i candidati in base al merito, tanto da far sostenere a **Massimo Arcangeli**, linguista e professore universitario,

nonché autore di diversi libri sull'uso della lingua italiana, che i test somministrati dal MIUR "offendono l'intelligenza, la dignità, la professionalità di decine di migliaia di docenti alle prese con un concorso farsa" (si veda in proposito l'ampia rassegna stampa (doc. 3) sul fallimento concorso ordinario, con meno del 10%, in molti casi, di ammessi all'orale proprio a causa della tipologia dei quesiti proposti e della modalità con cui sono stati formulati; così come riportato dai principali quotidiani italiani, infatti, si è trattato infatti di quesiti "trabocchetto", "ambigui", "ingannevoli", in molti casi addirittura errati e comunque per nulla idonei a testare le effettive capacità dei candidati).

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE E DELLA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEL QUESITO N. 46 DEL QUESTIONARIO. VIOLAZIONE DELL'ART. ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 23 DEL 5 GENNAIO 2022 ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

La domanda contestata dalla ricorrente è la seguente:

DOMANDA 46

Dormi! bisbigliano, Dormi!

là, voci di tenebra azzurra...

(Giovanni Pascoli, *La mia sera*)

L'espressione "voci di tenebra azzurra" è:

a	una metafora	
b	un ossimoro	×
*c	una sinestesia	
d	una metonimia	

Punteggio: 0,00

La ricorrente ha selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*ossimoro*), mentre il Ministero dell'Istruzione considerava corretta solo la risposta contrassegnata dalla lettera C (*sinestesia*).

Il quesito in questione richiedeva ai candidati di individuare la figura retorica presente nell'espressione al verso 36, "*voci di tenebra azzurra*", contenuto nella poesia di Giovanni Pascoli "*La mia sera*". La formulazione del quesito obbligava il candidato a scegliere una e una sola opzione di risposta anche se, in realtà, all'interno della porzione di verso posta in virgolettato, sulla quale, non figurava evidenziata alcuna parola o sintagma (le virgolette racchiudono, infatti, l'intera espressione "*voci di tenebra azzurra*"), possono essere individuate sicuramente due figure retoriche (se non tre, comprendendovi anche *la metafora*):

- ✓ **una sinestesia**, ossia l'associazione espressiva tra due parole pertinenti a due diverse sfere sensoriali: *voci di tenebra*, ossia il suono delle campane (*Don... Don...voci*) percepibile con l'udito associato al colore azzurro percepibile con la vista;

✓ **un ossimoro**, ossia l'accostamento di due termini in forte antitesi tra loro: *tenebra* [e] *azzurra* sono indubbiamente due termini contrastanti perché la *tenebra* è l'*Oscurità totale, la completa assenza di luce* (https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/tenebra.shtml) *l'oscurità profonda e completa*" (v. <https://www.treccani.it/vocabolario/tenebra>) mentre il colore *azzurro* è una variante di colore dello spettro percepibile dall'occhio umano solo in condizione di luce (<https://it.wikipedia.org/wiki/Azzurro>).

La ricorrente, dunque, avendo selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera B (*ossimoro*), ha fornito una risposta ugualmente corretta al quesito, con conseguente diritto all'attribuzione di due punti.

La figura retorica dell'ossimoro nel verso "*voci di tenebra azzurra*" è segnalata dai **più noti manuali di Letteratura Italiana in uso nelle scuole secondarie di secondo grado (doc. 4)**.

Si riporta qui di seguito qualche esempio:

"il v. 36, sintatticamente autonomo, anche se potrebbe sembrare il soggetto dei precedenti, presenta un vero e proprio gioiello di tecnica poetica: una SINESTESIA (udito e vista), una METAFORA (voci), un OSSIMORO (tenebra azzurra) si concentrano in un solo novenario" **Così GUALTIERO ANNA ROSA e PALMIERI NARA, Letteratura & Linguaggi. Scenari, vol. 3A: Tra fine Ottocento e primo Novecento, La Nuova Italia, Torino, 2005, p. 344.**

Nella sezione Analisi visiva, che segue la presentazione del testo "*La mia sera*" di Giovanni Pascoli, nell'approfondimento intitolato *Le figure retoriche* - sezione *Figure di significato* sono chiaramente evidenziate la

SINESTESIA (voci di tenebra v. 36), **l'OSSIMORO** (tenebra azzurra v. 36) e la **METAFORA** (voci delle campane v. 36) addirittura collocate in tre distinti box per sottolinearne la compresenza all'interno del medesimo sintagma espressivo, facilitando, in questo modo, la schematizzazione visuale del complesso tessuto retorico e stilistico della lirica (v. **GUALTIERO ANNA ROSA e PALMIERI NARA, Letteratura & Linguaggi. Scenari, vol. 3A: Tra fine Ottocento e primo Novecento, La Nuova Italia, Torino, 2005, p. 344).**

Analisi	Aspetti metrici e stilistici
	<p>Dal punto di vista formale si nota la volontà del poeta di concentrare nell'ultima strofe la parte più significativa e pregnante della poesia. I primi versi sono infatti molto raffinati, ma di scarsa originalità: alcune METAFORE descrittive (la «gioia leggera» dei pioppi; le stelle che si aprono come fiori; il rivo che singhiozza) sono indubbiamente apprezzabili, ma niente più. Altre figure di ripetizione (l'ANAFORA dei vv. 13-14; la FIGURA ETIMOLOGICA dei vv. 17-18) sono altrettanto raffinate, ma sono più che altro espedienti ordinari di un poeta tecnicamente dotatissimo come Pascoli. Non meno preziosi i versi dove affiora la sterminata e profonda cultura classica di Pascoli: le «tacite stelle», probabilmente un ricordo di Seneca; l'uso transitivo di «trascorre»; il cielo «tenero»; la straordinaria ambiguità della IUNCTURA «fulmini fragili»; l'«ultima sera». Elementi lessicali di indubbia raffinatezza, che contribuiscono alla definizione cromatica e sonora di questo quadro di natura pacificata. Ma è chiaro che il nucleo della poesia non è nelle prime quattro strofe, e che anche le annotazioni più soggettive (ad esempio i vv. 21-24) sono delle considerazioni marginali e forse derivate dall'ipotesto leopardiano. Nell'ultima strofe, invece, la lingua poetica perde di coesione, si disarticola, si riduce ad agglomerato di frammenti. L'ENFATICA ripetizione dell'imperativo («dormi!», abbinata a un'evidente gradazione discendente («dicono... sussurrano... bisbigliano...»), cambia improvvisamente il tono della poesia, che da descrizione di un paesaggio quieto e festoso si trasforma in dialogo fra l'«io» poetico e la voce metafisica delle campane. Le campane invitano al sonno, alla pace.</p> <p>Il v. 36, sintatticamente autonomo, anche se potrebbe sembrare il soggetto dei precedenti, presenta un vero e proprio gioiello di tecnica poetica: una SINESTESIA (udito e vista), una metafora («voci»), un OSSIMORO («tenebra azzurra») si concentrano in un solo NOVENARIO. Negli ultimi versi la frammentarietà della voce poetica si accentua ulteriormente: le sospensioni hanno proprio la funzione di disaggregare le ultime battute della lirica. L'introduzione brusca e inattesa della memoria e della storia personale del poeta (anticipata soltanto dall'inserito soggettivo del v. 31) sembra stonare con il descrittivismo dei versi precedenti. <i>La mia sera</i>, in effetti, colpisce soprattutto per la brusca virata formale e contenutistica degli ultimi versi. Ma si tratta di una caratteristica assai diffusa in tutta la poesia lirica di Pascoli: l'«io» poetico, con il suo vissuto e i suoi fantasmi, affiora sempre, in ogni contesto.</p>
<p>2 Nell'analisi del testo abbiamo messo in evidenza alcune delle numerose FIGURE RETORICHE presenti in questa lirica; individua le più significative distinguendole nelle tre categorie tradizionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • figure di suono • figure sintattiche • figure semantiche. 	

FIGURE DI SIGNIFICATO	metonimia	qui, il contenente per il contenuto	▶ <i>i nidi per gli uccellini</i> , v. 29
	antitesi	accostamento di immagini o concetti contrapposti	▶ <i>infinita tempesta, finita in un rivo</i> , vv. 17-18
	ossimoro	accostamento paradossale, a fini espressivi, di termini di senso opposto	▶ <i>un dolce singulto</i> , v. 15 ▶ <i>tenebra azzurra</i> , v. 36
	sinestesia	associazione in un unico nesso di parole o immagini riferite a differenti sfere sensoriali	▶ <i>fulmini fragili</i> , v. 19 ▶ <i>voci di tenebra</i> , v. 36

In HERMANN GROSSER, *Il Canone Letterario*, (ed. Compact), vol. 3: *Il secondo Ottocento. Tra Ottocento e Novecento*, Principato Edizioni, Milano 2011, p. 340, si legge inoltre

“improponibile ridurre quest’immagine sinestetica (voci di tenebra) e CONTRADDITTORIA (tenebra azzurra) a senso logico” [...] “voci indica metaforicamente le campane”.

36 **voci di tenebra azzurra**: impossibile ridurre quest’immagine sinestetica (*voci di tenebra*) e contraddittoria (*tenebra azzurra*) a senso logico: si tratterà probabilmente di un trascorrere della sensazione del suono delle campane udite nel buio nel *canto di culla* evocato dal ricordo: *voci* indica metaforicamente le campane ma già allude alla voce della madre; *tenebra* allude al tempo stesso al buio della sera imminente e al buio diurno dell’*aspra bufera*; *azzurra*, che pare alludere al cielo sereno della sera, introduce un elemento positivo, rasserenante anche sul piano emotivo.

*

La **VALIDITA'** dell'opzione **OSSIMORO**, selezionata durante la **prova e segnalata** invece come **ERRATA**, stando al foglio di correzione ufficiale, trova riscontro anche nell'**analisi della poesia "La mia sera"** di Pascoli riportata in numerosi siti web specializzati nella critica letteraria:

<https://www.sololibri.net/La-mia-sera-Pascoli-testo-parafrasi-analisi.html>

L'analogia di cui abbiamo già parlato, per quanto costituiva della poesia, non è l'unico procedimento retorico messo in atto da Pascoli. Oltre alle allitterazioni e agli enjambement ("pioppi / trascorre", "restano / cirri", "nera /fu"...) presenti, tra le altre figure retoriche presenti nel componimento, segnaliamo:

Onomatopea: l'osservazione della natura da cui prende le mosse il componimento è sottolineata dall'utilizzo di onomatopée (es. "gre gre" e "Don... Don...").

Antitesi: come accennato, la quiete della sera appare grazie alla contrapposizione con il tormento del giorno, realizzata tramite l'accostamento di termini come "scoppi"/"pace", "cupo tumulto"/"dolce singulto". Un'antitesi evidente è anche quella presente ai vv. 17-18: "infinita tempesta / finita".

Personificazione: "singhiozza monotono un rivo".

Climax discendente: "cantano", "sussurrano", "bisbigliano".

Sinestesia: "voci di tenebra".

Ossimoro: "fulmini fragili", "tenebra azzurra".

<https://librieparole.it/classici-letteratura/1489/giovanni-pascoli-la-mia-sera/>

Rintoccano le campane e mi cantano dormi, sussurrano dormi, bisbigliano dormi come voci di una notte tersa. Mi sembrano le nenie per cullare, che mi fanno tornare bambino: sul far della sera sentivo mia madre e poi il nulla.

Figure retoriche

Allitterazioni: tacite stelle (v. 3); allegre ranelle (v. 11); fulmini fragili(v. 19); cantano... canti... culla (vv. 34 e 37); mia madre (v. 39).

Anafore: "di tutto / di tutta" (vv. 13-14, con una leggera variazione); "dormi" (vv. 33-35).

(...)

Onomatopee: "gre gre" (v. 4); "don don" (v. 33); "sussurrano" (v. 34); "bisbigliano" (v. 35);

Ossimori: "tenebra azzurra" (v. 36); "fulmini fragili" (v. 19).

http://rmtf350007.istruzione.site/files/materiale_didattico/2013-2014/castiello/pascoli_la_mia_ser_a_il_lampo.pdf

Nella poesia l'autore tende ad Umanizzare la natura "singhiozza monotono un rivo", trasmettendo sensazioni al lettore.

Importante è l'uso di Onomatopee (dolci) come "breve gre gre di ranelle" oppure "singhiozza monotono un rivo" o "Don...Don. E mi dicono dormi! Mi cantano Dormi! Sussurrano Dormi! Bisbigliano Dormi" e infine "voci di tenebra azzurra" ch'è un'onomatopea (voci) unita con sinestesia (l'insieme di due sensi; vista e udito) **ossimoro**(tenebra azzurra) e metafora(indicano le voci della morte). Presenti allitterazioni (es. vv.13-16).

Altre figure retoriche presenti nella poesia sono: metafore ("... tacite stelle..."), la sineddoche ("...i nidi..."), ossimori ("..fulmini fragili...").

<https://liberacultura2013.wordpress.com/2013/05/08/analisi-e-commento-de-la-mia-sera-di-giovanni-pascoli-da-i-canti-di-castelvecchio/>

Numerose le figure retoriche: le allitterazioni (es. vv.13-16), le metafore, le personificazioni. Tipicamente Pascoliano vi è l'uso di onomatopée, che abbondano, come, "breve gre gre di ranelle" (v. 4) oppure "allegre renelle" (v.11), "tremule foglie...trascorre leggiara" (vv. 5-6), "tutto...cupo tumulto" (V. 13), "aspra bufera" (v. 14), "fulmini fragili" (v.19), "garrula" (v. 28), "singhiozza monotono un rivo" (v. 12), "Don...Don. E mi dicono dormi! Mi cantano Dormi! Sussurrano Dormi! Bisbigliano Dormi" (vv. 33-35 in questo caso l'onomatopée che riproduce il verso delle campane è subito ripresa a livello fonico dalla ripetizione di Dormi), e infine "voci di tenebra azzurra" ch'è un'onomatopée (voci) unitamente a una sinestesia (l'insieme di due sensi; vista "tenebra azzurra" e udito "voci"), un **ossimoro** (tenebra azzurra) e una metafora (il suono delle campane indica le voci della morte).

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, appare evidente che la domanda n. 46 del questionario oggi *sub iudice* prevedeva **almeno due risposte esatte, una delle quali - "ossimoro" - era stata correttamente indicata dalla ricorrente.**

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, predisponendo un quesito con più risposte esatte, ha anzitutto violato l'art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, ai sensi del quale ciascun quesito doveva consistere in "una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta".

*

Quanto all'ammissibilità e ai limiti di uno scrutinio in sede giurisdizionale in ordine alla formulazione tecnica dei quesiti, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che sono "*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione degli*

quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo" (v. ex multis T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Sent. n. 5051 del 28/10/2011, e, nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent. n. 11049 del 28/10/2021, secondo cui "se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta" e Cons. Stato, Sez. VI, Sent. n. 4862 del 13/09/2012, secondo cui "in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette - se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare l'eventuale vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile".

*

Nel caso di specie, appare evidente come, in un questionario a risposta multipla, per eliminare ogni arbitrarietà e irrazionalità nella selezione, una sola risposta debba potersi considerare con certezza "esatta", mentre le altre risposte debbano considerarsi con certezza "non esatte", e ciò in base a criteri oggettivi che escludano ogni ambiguità e incertezza.

Ne può ovviamente considerarsi ammissibile una formulazione dei quesiti per cui alcune risposte siano da considerarsi *un po' più corrette* e

altre un *po' meno corrette*, in base a **valutazioni soggettive, imponderabili e, come tali, arbitrarie.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sottolineato che *"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (cfr. T.A.R. Campania-Napoli sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).*

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre *"nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative"* (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591).

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel senso di ritenere che *"ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (v. Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060 e, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. III, Sent. 21/03/2022, n. 1999), sicché, in*

altre parole, *“in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).

Ne consegue, secondo tale indirizzo, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella parte in cui **ha contemplato almeno due risposte egualmente esatte (“sinestesia” e “ossimoro”)** - soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata senza evidenziare alcuna parola o sintagma all'interno del verso - **ritenendo però errata la risposta (“ossimoro”) formulata dalla parte ricorrente.**

*

Ora, avuto riguardo a questi fondamentali principî applicabili nella materia controversa, appare evidente come la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata e abbia pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente nella proficua continuazione dell'iter concorsuale.

Ne consegue che, per ristabilire la legittimità della procedura selettiva, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe alla Prof.ssa Butera Marianna di 70/100 (pari al punteggio conseguito + 2 punti relativi al quesito n 46), le consentirebbe di essere inserita utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali

II. SULLA DOMANDA CAUTELARE.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione della ricorrente dalle prove orali del concorso calendarizzate per il giorno 19 maggio 2022 (doc. 5).

Questa difesa, consapevole della giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione, secondo la quale *“la mancata concessione di misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare (v. decreto cautelare del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 2600/2022), chiede che sia ordinato all'amministrazione resistente, in accoglimento della domanda cautelare, di far partecipare la ricorrente ad una sessione suppletiva delle prove orali del concorso per cui è causa.*

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
IN VIA CAUTELARE

Ordinare all'amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta del concorso per cui è causa, con attribuzione di **punti 70/100 anziché di punti 68/100** e con conseguente **inclusione della sig.ra Butera Marianna nella lista dei docenti ammessi a una indicenda sessione**

suppletiva delle prove orali della procedura concorsuale relativamente alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado – per la regione Calabria.

NEL MERITO

Si chiede di annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione della parte ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove orali del concorso per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

ove ritenuto necessario, si chiede di disporre una verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio per constatare l'erroneità del quesito segnalato in ricorso.

ISTANZA PER EVENTUALE NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte precisato che *“La posizione di controinteressato è riscontrabile solo in quei soggetti risultati idonei in una **graduatoria finale di merito**, visto che solo in tale occasione "l'eventuale esito positivo (di un'impugnativa) potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, ...**dei promossi**", che devono, di conseguenza, essere posti in grado di difendersi”* (così, da ultimo, **Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 09/04/2022) 26/04/2022, n. 3182**).

L'elenco dei candidati ammessi la prova orale del concorso, lungi dal porsi come atto finale della procedura *de qua* (sì da fondare un interesse uguale e contrario a quello dell'odierna ricorrente e dunque tale da

rendere in tali candidati configurabile la qualifica di controinteressati), si rivela **atto meramente endoprocedimentale**, predisposto dall'Amministrazione, sulla base dei risultati della prima fase concorsuale.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali, dunque, non possono considerarsi controinteressati nel presente ricorso, non foss'altro perché essi potrebbero non superare la soglia selettiva di 7/10 dell'esame orale, con conseguente non inclusione nella graduatoria finale di merito.

Ciò nonostante, per mero scrupolo difensivo, parte ricorrente ha già formulato, **senza esito**, un'istanza di accesso agli atti (doc. 6) all'amministrazione resistente per conoscere i dati anagrafici e di residenza dell'ultimo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per cui è causa.

Per questi motivi, **solo ove ritenuto necessario**, considerate la numerosità delle dei candidati del concorso per cui è causa e la mancata risposta all'istanza di accesso agli atti, **si chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami.**

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, li 18.05.2022

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 8730/2022 del 29.10.2022, nel procedimento R.G. n. 5498/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 5498/2022).